



LEGGE 28 aprile 1989 n. 43 (pubblicata il 9 maggio 1989)

Carta dei Diritti e dei Doveri del malato

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 28 aprile 1989.

Art. 1

Il cittadino ha diritto:

1. - ad un'assistenza sanitaria pubblica e qualificata in ogni struttura (o settori) cui può far capo nelle sue molteplici richieste (assistenza domiciliare, Centri Sanitari, Ospedale, ecc.);
2. - ad esprimere il proprio consenso preventivo al trattamento o ad altri atti medici.

Il personale sanitario potrà valutare in determinati casi di urgenza ed evidente necessità, l'opportunità di procedere astenendosi dall'ottenimento del consenso, se possibile informando preventivamente un rappresentante o parente prossimo;

3. - a non subire sperimentazioni o ricerche senza il suo esplicito consenso, revocabile in ogni momento;
4. - a ricevere informazioni continue ed aggiornate sul proprio stato di salute, sugli atti diagnostici e terapeutici cui è sottoposto, sui relativi tempi di esecuzione, sui rischi connessi

e su eventuali variazioni; tutto ciò con la necessaria riservatezza da valutare caso per caso, ed in modo tale da non pregiudicare l'indispensabile tranquillità e sicurezza sui trattamenti;

5. - alla esibizione del dossier medico e di ogni dato che lo riguarda, accompagnando gli stessi dalle necessarie spiegazioni che, nei casi di prognosi infausta, devono avvenire nella maniera piu' adeguata, considerati sensibilità, preparazione, età e stato di avanzamento della malattia stessa, per non provocare evitabili sofferenze e cercando di mitigare il piu' possibile fenomeni di allarmismo diffusi intorno ad esso;

6. - a che tutto il corpo sanitario, parasanitario ed ausiliario, al corrente del caso in esame, stabilisca un'identica linea di condotta nei suoi confronti per evitare comportamenti alterni, provocando confusioni ed alimentando dubbi;

7. - ad essere ascoltato sul proprio stato di salute, evitando che espressioni o comportamenti inappropriati possano generare motivo di derisione o indifferenza, eventualmente ricorrendo anche al medico di famiglia;

8. - ad essere assistito da personale sanitario facilmente identificabile tramite apposito cartellino con fotografia e menzione dell'identità personale e qualificazione professionale;

9. - a non essere ricoverato in ospedale se non in caso di reale necessità ed a non esservi trattenuto piu' a lungo del tempo indispensabile alla perfetta riacquisizione dello stato di salute anteriore all'evento doloroso;

10. - ad essere trattato con cortesia e rispetto e ad essere interpellato con il proprio nome e cognome eliminando il "Tu" al posto del "Lei", il nome della malattia, il numero del letto ed ogni altro diminutivo o vezzeggiativo che, in certo modo, serva alla sua identificazione e ad essere trattato con comportamenti da parte del personale sanitario ed ausiliario corretti ed educati, che non lo inducano in stato di soggezione e che rispettino le sue convinzioni religiose, filosofiche e politiche nonché la pari dignità della persona;

11. - alla puntuale esecuzione della terapia prescritta, evitando inutili trattamenti che prolunghino eccessivamente i tempi previsti dall'ipotesi diagnostica;

12. - a trascorrere la giornata di degenza mantenendo, nei limiti del possibile, abitudini di vita quotidiana per quanto riguarda opportunità di studio e di informazione, appuntamenti televisivi e radiofonici, somministrazione dei pasti in orari coincidenti con le normali consuetudini locali;

13. - a ricevere visite di parenti ed amici in orari relativamente elastici tali da permettere, naturalmente rispettando attività sanitaria e riposo di tutti i degenti, un ingresso continuo nei reparti a limitato rischio (Medicina, Ostetricia, Pediatria), ed una restrizione dello stesso nei reparti a rischio elevato (Chirurgia, Ortopedia);

14. - ad usufruire di un'assistenza sanitaria e sociale pronta ed efficace, adeguata la prima e per numero e competenza alle specifiche necessità, alla seconda a seguire coloro che, in

assenza o impedimento di propri familiari, necessitano di cure strettamente personali e del disbrigo di pratiche urgenti e quotidiane;

15. - ad ottenere il pieno rispetto delle sopracitate norme tramite ricorso, motivato e documentato, all'organismo istituzionalmente preposto alla gestione dell'I.S.S. per competenze amministrative, al Tribunale Commissariale per competenze penali e civili.

Art. 2

Il cittadino ha il dovere:

1. - di ricercare tutte le informazioni che consentono la gestione responsabile della propria condizione morbosa;
2. - di rispettare le esigenze ed il lavoro altrui;
3. - di collaborare con il personale sanitario allo svolgimento ed al miglioramento dell'attività;
4. - di seguire i programmi terapeutici concordati;
5. - di impegnarsi in una visione globale dei problemi senza limitarla alla propria malattia;
6. - di partecipare attivamente - anche attraverso la vita associativa e l'inserimento negli organismi locali alla programmazione, alle scelte, alla gestione delle strutture sanitarie.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 5 maggio 1989 /1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Mauro Fiorini - Marino Vagnetti

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva